

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2812

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SANTAGATI

Presentata l'11 settembre 1981

Modifiche degli articoli 3 e 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 22-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, concernenti disposizioni urgenti in materia tributaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati ha presentato in sede legislativa nella seduta del 30 aprile 1981 diversi ordini del giorno, a firma di parlamentari appartenenti al MSI-DN, alla DC ed anche al PCI, che il Governo ha accolto in pieno ed il cui contenuto trascriviamo per maggiore intelligenza di tutti i deputati:

A) Ordine del giorno a firma di Santagati, Garzia, Azzaro e Rubinaacci:

« La Camera, ritenuta l'opportunità di estendere ai paesi terzi l'autorizzazione, accordata dall'articolo 5 del disegno di legge n. 864-B, ai paesi della CEE,

invita il Governo

a predisporre norme idonee a consentire agli importatori dai paesi terzi di essere

autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti bevande alcoliche prodotte nei predetti paesi, prima della loro presentazione in dogana per l'importazione ».

B) Ordine del giorno a firma di Viscardi:

« La Camera dei deputati, al fine di rendere effettivamente operativa la facoltà concessa agli interessati di poter realizzare le operazioni di denaturazione sia presso le distillerie e gli opifici di rettificazione sia presso i depositi doganali

impegna il Governo

a disporre l'opportuna organizzazione dei suddetti depositi, così che tutte le operazioni, di cui all'articolo 6, siano effettivamente possibili in tempi ravvicinati ».

C) Ordine del giorno a firma di Bellocchio, Bernardini e Toni:

« La Camera, ritenuto positivo l'acquisto in anticipo dei contrassegni di Stato al fine di spedirli al produttore estero affinché si applichino ai prodotti già sulle catene automatiche di imbottigliamento

impegna il Governo

a predisporre con estrema urgenza un provvedimento legislativo che estenda la concessione di inviare i contrassegni di Stato nei paesi della CEE, anche nei paesi extra comunitari, che esportano in Italia prodotti alcolici ».

Come si evince dal contenuto dei citati ordini del giorno, si è inteso invitare ed impegnare il Governo alla predisposizione di un disegno di legge, che estenda ai paesi terzi le norme approvate nella citata seduta della Commissione finanze e tesoro, modificative del regime fiscale degli spiriti e contenenti un'agevolazione di carattere

tecnico, in uso da molti anni in vari paesi, che finalmente razionalizza il sistema vigente in Italia, introducendo la possibilità di acquistare in anticipo i contrassegni di Stato e di spedirli al produttore estero, affinché li applichi ai prodotti sulle catene automatiche di imbottigliamento.

Tuttavia, la citata agevolazione, diventata legge 11 maggio 1981, n. 213, riguarda solo i prodotti provenienti dai paesi CEE, mentre ne restano esclusi quelli provenienti dai paesi terzi, sicché la presente proposta di legge, in perfetta armonia con i sopra trascritti ordini del giorno e a causa della persistente inerzia del Governo, mira ad eliminare siffatta discrasia, che si traduce in una vera e propria discriminazione, divenendo fonte di inutili sperperi e di ingiustificati oneri. Tutti gli altri emendamenti, compresi nel presente testo, tendono a perfezionare le vigenti norme in materia.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi a dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituita dalla seguente:

« *b*) 4 per cento o 6 per cento comprensivi dell'1,50 per cento rispettivamente da sei mesi e dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Decorso i primi dodici mesi, senza che il prodotto sia estratto, si applica per il periodo successivo il calo massimo del 4 per cento all'anno, frazionabile in mesi, considerando inesistenti le frazioni di mese di quindici giorni o meno e mesi interi le frazioni di mese superiori a quindici giorni ».

L'ottavo comma dello stesso articolo 3 è sostituito dal seguente:

« L'abbuono di cui alla lettera *b*) del precedente quinto comma non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano già goduto prima del detto impiego dello stesso beneficio. Con l'inizio dell'impiego della frutta, nella preparazione, decorre un nuovo periodo di preparazione e giacenza del prodotto ai fini della determinazione dei cali ».

Prima dell'ultimo comma dello stesso articolo 3 sono inseriti i seguenti commi:

« Nei magazzini di invecchiamento di acquavite di vino in botti di rovere, qualora non sia richiesto l'accertamento dei cali alla fine del primo anno di giacenza, è contabilizzato un calo forfettario ridotto di un punto per cento rispetto a quello annuo massimo previsto. Qualora non sia richiesto l'accertamento dei cali nemmeno al secondo anno, per tale periodo è contabilizzato un calo forfettario ridotto ancora di un punto per cento, rispetto a quello forfettario come sopra stabilito per il primo anno. Il calo forfettario ridotto di due punti per cento continua ad essere

contabilizzato negli anni successivi fino all'avvenuto accertamento in occasione del quale si applicano i cali effettivamente riscontrati entro i limiti massimi consentiti.

Il regime dei cali concesso per l'acquavite di vinaccia invecchiata in recipienti di rovere negli appositi magazzini di invecchiamento è assimilato a quello consentito per l'acquavite di vino invecchiata in recipienti di rovere negli appositi magazzini di invecchiamento ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal seguente:

« Gli importatori di bevande alcoliche possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione ».

ART. 3.

L'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è sostituito dal seguente:

« Sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, l'applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcoolici può essere consentita prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai magazzini fiduciari, previa prestazione di una cauzione ».

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.